

Valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali a matrice inerte

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 2 dicembre 2015, n. 1051 - Mozzarelli, pres.; Di Benedetto, est. - Unigrà S.r.l. ed a. (avv.ti G. e C. Carullo) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Puliatti, Senofonte) ed a.

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali a matrice inerte - VIA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Riferiscono le ricorrenti di essere operatori economici che operano nel campo agro – alimentare e presenti sul territorio da oltre 40 anni.

Con il presente ricorso hanno impugnato la deliberazione regionale in epigrafe indicata concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali a matrice inerte, il rapporto ambientale firmato dalla Regione, dalla provincia di Ravenna e dall'Unione dei Comuni nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 29 luglio 2013 relativo al progetto presentato dalla società controinteressata, nonché, le determinazioni assunte dalla conferenza medesima, deducendone l'illegittimità sotto numerosi profili.

Si sono costituite in giudizio la Regione e la Provincia intimata nonché la società contro interessata che ha presentato il progetto per la realizzazione dell'impianto attivando la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), che hanno contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

E' ritualmente intervenuto in giudizio, ad adiuvandum, il comune di Argenta.

2. L'istanza cautelare è stata respinta in primo grado con l'ordinanza di questo Tar n. 276 del 30 maggio 2014 mentre, in sede di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza 4259 del 24 settembre 2014, ha disposto la sollecita trattazione della causa nel merito quale misura idonea a soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari dei ricorrenti.

Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con numerosi scritti e nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti sulla quale insistono tutte le parti resistenti.

Va, infatti, osservato che i ricorrenti non fondano la propria legittimazione soltanto sul criterio della vicinitas ma su un potenziale pregiudizio derivante alle proprie attività economiche conseguenti, secondo la loro prospettazione, alla realizzazione dell'impianto.

4. In linea di diritto va osservato, condividendo la prevalente giurisprudenza sulla questione (Consiglio di Stato, sez. V, 28/07/2015, n. 3711; 23 marzo 2015, n. 1564, 18 aprile 2012 n. 2234, 16 settembre 2011, n. 5193; e in termini non dissimili: Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4775 Consiglio di Stato, sez. IV, 12/05/2014, n. 2403), che la dimostrazione della legittimazione attiva dei soggetti che si trovano esposti ad un impianto avente potenziali riflessi negativi sull'ambiente non possa essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dello stesso. Prevalgono a questo riguardo le preoccupazioni consistenti nei rischi di vanificare la tutela giurisdizionale, con violazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 24 e 113 Cost., laddove si addossasse ai ricorrenti un onere probatorio particolarmente eccessivo ed irragionevole.

4.1. Ciò comporta che, in materia di tutela ambientale, ai fini della legittimazione va seguito "un approccio necessariamente non restrittivo" nell'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione e sul punto, è sufficiente rammentare come - anche sotto la spinta del diritto europeo - la materia della tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, in cui è prevista la legittimazione di chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale (così Cons. Stato, IV, n. 2403/2014; vedi altresì T.A.R. Firenze, sez. II, 13/07/2015, n. 1071) ".

5. Deve poi evidenziarsi che nel caso concreto, quale condizione dell'azione, la legittimazione ad agire si fonda su una ragionevole prospettazione della lesione potenziale ed astratta consistente nella specifica allegazione di temute ripercussioni sul territorio in cui i ricorrenti operano e, conseguentemente, sulle loro attività economiche (Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5193), senza che, in questa fase preliminare del processo, possa esigersi una dimostrazione concreta dei danni, peraltro futuri e conseguenti alla effettiva realizzazione dell'impianto, perché ciò avrebbe il risultato di addossare alla parte ricorrente una prova diabolica.

Alla luce dei rilievi che precedono, il Collegio condivide, in punto di legittimazione, l'avviso dei ricorrenti, i quali hanno dedotto, nei vari motivi di ricorso, secondo il loro punto di vista, delle specifiche e puntuali "criticità", dirette anche ad evidenziare carenze istruttorie la cui fondatezza o meno costituisce l'oggetto del ricorso.

6. In definitiva, deve concludersi nel senso che nel caso che qui ci occupa il pregiudizio paventato dagli originari ricorrenti, pur apparentemente non differenziandosi dal generico danno alla salubrità dell'ambiente ed alla vivibilità del territorio che chiunque potrebbe lamentare, presenta effettivamente caratteri peculiari, che consentono - anche in considerazione delle evidenziate specificità delle censure articolate - di superare la soglia di ammissibilità dell'impugnativa sotto il profilo dell'interesse a ricorrere.

7. Del resto, nel caso concreto, è stata effettuata una valutazione di impatto ambientale particolarmente ampia ed approfondita proprio al fine di valutare l'alterazione qualitativa e quantitativa diretta ed indiretta sull'ambiente inteso come sistema di relazione fra fattori antropici, naturalistici e paesaggistici ma anche agricoli ed economici in conseguenza dell'attuazione sul territorio del progetto nelle diverse fasi della sua realizzazione e gestione.

L'esigenza di prendere in considerazione tutti i "potenziali" interessi coinvolti è alla base della normativa che prevede forme di pubblicità anche sui quotidiani per consentire una effettiva partecipazione ed è prevista l'acquisizione del parere della Provincia e dell'Unione dei Comuni con ciò ulteriormente dimostrandosi la rilevanza dell'intervento sotto il profilo dell'incidenza territoriale, e ciò in esecuzione della legge regionale n. 9 del 1999 e s. m., applicata nella specie, la quale prevede altresì un'ampia partecipazione alla conferenza di servizi di varie amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto.

7.1. Inoltre, l'attività produttiva di una società ricorrente (Unigrà srl) è specificamente presa in considerazione e valutata dal rapporto ambientale (vedi pag. 60) e ciò dimostra che la stessa è potenzialmente coinvolta dalla realizzazione dell'impianto per la sua incidenza sullo stato ambientale di riferimento ed è, quindi, legittimata a proporre il presente ricorso per contestarne la realizzazione, ove illegittima.

8. In conclusione, il ricorso è ammissibile ed è rituale l'intervento ad adiuvandum del Comune di Argenta.

9. Nel merito va osservato, in linea di diritto, condividendo la puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento operato dalla difesa delle parti resistenti ed in particolare della difesa regionale, che la disciplina applicabile alla fattispecie è quella contenuta nella legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 9 del 1999 recante la "disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", nel testo vigente al momento dell'avvio del procedimento amministrativo costituito dalla presentazione della domanda da parte della società contro interessata avvenuta in data 13 aprile 2011.

9.1. Infatti l'articolo 34, comma primo, della successiva legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 3 del 2012, che ha modificato la citata legge regionale n. 9 del 1999 prevede una disciplina transitoria secondo la quale le procedure di V.I.A. la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.

Né incide sul quadro normativo di riferimento, per valutare la legittimità delle atti impugnati, il decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto la disposizione transitoria di cui all'articolo 35, in attesa dell'emanazione di una specifica legge regionale sul punto (intervenuta poi successivamente con legge regionale n. 3 del 2012), prevede che in attesa dell'emanazione di una legge regionale di adeguamento, trovano diretta applicazione quelle vigenti in quanto compatibili con le previsioni del medesimo decreto legislativo 152.

9.2. Tale disciplina transitoria trova applicazione anche nel caso in esame essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il progetto sia stato modificato nel corso della conferenza di servizi indetta e che si sia proceduto ad una nuova pubblicazione per consentire a potenziali interessati di presentare le proprie osservazioni anche in relazione alle modifiche apportate, essendo questa proprio una delle finalità del procedimento e della convocazione della conferenza di servizi.

10. Ciò premesso il ricorso è infondato.

Va respinta la prima censura dedotta con la quale i ricorrenti evidenziano la mancata presentazione di un progetto preliminare ritenuto indispensabile per l'esposizione dei motivi della scelta compiuta concernente la localizzazione dell'impianto.

Va, infatti, osservato che il progetto preliminare è previsto dalla legge regionale sopra indicata soltanto nel caso di valutazione di screening e non per la VIA.

Nel caso in esame, il procedimento amministrativo attivato è una procedura di VIA e, comunque, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'allegato C della legge regionale n. 9 del 1999 la società contro interessata proponente ha indicato, nel S.I.A. presentato, le ragioni della localizzazione prescelta evidenziando come l'impianto si inserisce perfettamente nella programmazione territoriale del comune (PSC e RUE) e nel piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) della provincia di Ravenna e come la scelta effettuata di utilizzare un'area industriale dismessa si è diretta anche ad evitare il "consumo" di un'ulteriore superficie territoriale potendo altresì utilizzare le infrastrutture civili di cui è già dotato lo stabilimento esistente dismesso, con meri interventi di adeguamento.

Nel caso in esame, poi, tali elementi previsti sono presenti e riportati nel rapporto ambientale redatto all'esito della conferenza dei servizi sul quale si basa il provvedimento regionale impugnato.

Il rapporto ambientale del 29 luglio 2013 (di 93 pagine) dopo aver evidenziato il quadro di riferimento programmatico ossia gli atti di pianificazione concernenti il territorio li ritiene pienamente compatibili con l'insediamento in contestazione anche tenuto conto che la pianificazione urbanistica classifica l'area come "Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di edificazione per attività produttive" evidenziando che non sussiste

alcun contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore né con i vincoli derivanti dalla normativa di settore vigente”.

Tale valutazione non presenta profili di sindacabilità né di illogicità od irragionevolezza anche tenuto conto della circostanza che l'impianto riutilizza una struttura preesistente (segnatamente un'industria di vernici) dismessa, come ampiamente evidenziato dalle difese dei resistenti e dalla stessa ordinanza di questo Tar che aveva respinto la richiesta di tutela cautelare.

Infatti, il rapporto ambientale (pag. 57) nell'esaminare l'interferenza delle opere sulla componente flora e fauna evidenzia come il recupero di infrastrutture oggi esistenti sul sito consente di evitare il “consumo” di ulteriore superficie territoriale

Né i ricorrenti indicano per quale ragione sia prospettata una lacuna nel S.I.A. per non aver indicato la categoria dei rifiuti da smaltire, la sua quantità e la sua provenienza, risultando, comunque il contrario ossia che l'impianto è diretto al recupero delle scorie di combustione prodotte dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani gestiti dalla società Herambinete S.p.A. della regione Emilia-Romagna (vedi. Par. 2.A.2. a pagina 25 del rapporto sull'impatto ambientale).

11. Va altresì respinta la seconda censura dedotta con la quale i contraenti contestano che la Regione abbia ritenuto di pubblica utilità il progetto volto alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali a matrice inerte ritenendo, al contrario, che sussista un interesse esclusivamente privato.

Va, infatti, osservato che l'attività di gestione dei rifiuti è espressamente dichiarata di pubblico interesse dall'articolo 177, comma secondo, del decreto legislativo 152 del 2006.

Né risultano applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, le linee guida del piano regionale dei rifiuti di cui alla deliberazione 1147 del 2012 che è stato effettivamente adottato in data 3 febbraio 2014 e, quindi, successivamente alla deliberazione regionale n. 24 del 13 gennaio 2014 di approvazione del progetto.

Va, comunque, osservato che non risultano violati il principio di autosufficienza e prossimità del luogo scelto come luogo di provenienza delle scorie che va riferito ai soli impianti di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati mentre gli altri criteri previsti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti appaiono sussistenti potendosi realizzare gli impianti di recupero nelle aree in cui l'analisi dei flussi dell'impiantistica esistente rivela delle carenze ovvero delle opportunità di sviluppo, come nel caso in esame in cui l'impianto appare destinato ad accogliere le scorie prodotte in regione degli impianti di Herambiente S.p.A. come sopra evidenziato (vedi par.2.A.2.a pagina 25 del rapporto sull'impatto ambientale).

12. Né risulta violato, contrariamente a quanto sostenuto con il terzo motivo di ricorso l'articolo 14 della legge regionale dell'Emilia-Romagna il quale prevede una pubblicità sul quotidiano diffuso nel territorio interessato.

Va, infatti, osservato che l'impianto è collocato esclusivamente nel solo comune di Conselice e, pertanto, gli enti locali interessati sono soltanto il Comune stesso e la provincia di Ravenna, nel cui territorio insiste l'impianto, non potendosi dilatare il concetto di “Comune interessato” fino a ricomprendere gli enti locali coinvolti da effetti riflessi, quale potrebbe essere un mero aumento del traffico veicolare, ritenuto comunque ambientalmente non significativo (vedi. 3.A.7.2. a pagina 60 del rapporto sull'impatto ambientale). Né i ricorrenti indicano ulteriori ragioni per giustificare l'estensione oltre l'ambito provinciale del concetto di “ente locale interessato” tale da richiedere una pubblicità più ampia rispetto a quella effettuata.

Del resto lo stesso rapporto ambientale, alla base dell'esito della conferenza di servizi e della decisione regionale di approvazione del VIA non evidenzia rilevanti riflessi oltre l'ambito provinciale derivanti dalla realizzazione del citato impianto

La scelta dei quotidiani, diffusi nell'ambito della Provincia appare, pertanto, adeguata ed idonea a soddisfare gli interessi cui è preordinata tale forma di pubblicità. Nessun rilievo, poi, ha la variazione dei quotidiani prescelti, avvenuta nelle successive pubblicazioni, a seguito delle modifiche progettuali, che hanno, comunque, un'adeguata diffusione locale nel territorio della Provincia

13. Né determina l'illegittimità degli atti impugnati la violazione del termine di conclusione del procedimento contrariamente a quanto dedotto con la quarta e la quinta censura.

Si tratta, evidentemente, di termini non perentori per quanto concerne l'esercizio del potere da parte della P.A. (vedi il precedente del Tar Emilia-Romagna, sez I, 6 ottobre 2009, n. 1755).

Quindi, la violazione del termine di conclusione del procedimento, non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

Si tratta di termini, comunque, a garanzia del proponente che è il solo soggetto legittimato a far valere un eventuale ritardo eventualmente proponendo in via giurisdizionale l'azione di cui all'articolo 31 del codice del processo, avvalendosi del rito speciale di cui all'articolo 117 del c.p.a. stesso.

Analogamente per quanto riguarda la pluralità di integrazioni progettuali richieste ed effettuate, che secondo il ricorrente costituirebbero una violazione dell'articolo 15 bis della legge regionale, il ricorrente non è legittimato a dedurle, in quanto privo di interesse, trattandosi, anche in questo caso, di una disposizione a garanzia del proponente stesso.

La posizione sostanziale dei soggetti interessati alla procedura di V.I.A. è stata, infatti, pienamente garantita dalla rituale ripubblicazione che avrebbe consentito agli interessati di proporre, eventualmente, le proprie osservazioni sulle modifiche apportate.

14. Va, inoltre, respinta la sesta censura dedotta con la quale si contesta la mancata convocazione alla conferenza di servizi di altri Comuni ritenuti interessati nonché delle province limitrofe.

L'articolo 208, comma terzo, del decreto legislativo 152 del 2006, nel testo vigente alla data di attivazione della presente conferenza di servizi, contrariamente a quanto ritenuto del ricorrente, fa riferimento, ai fini della partecipazione, agli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto (vedi il precedente del Tar Emilia-Romagna, sez I, 6 ottobre 2009, n. 1755) mentre, ai sensi dell'articolo 14 della 241 del 1990 che costituisce legge generale sul procedimento amministrativo è prevista la partecipazione alla conferenza di servizi solo per le amministrazioni chiamate ad esprimere intese, concerti, nullastosa o atti di assenso.

Nel caso in esame hanno partecipato alla conferenza di servizi oltre al comune di Conselice, ove sarà situato l'impianto, anche la provincia di Ravenna e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nonché, in via istruttoria, l'AUSL, l'ARPA ed il Consorzio di Bonifica.

Non dovevano essere convocati, pertanto né i comuni di Imola ed Argenta né le province di Ferrara e Bologna tanto più che, come sopra evidenziato, gli stessi non potrebbero vantare neppure un interesse riflesso, quale potrebbe essere un mero aumento del traffico veicolare, che è stato ritenuto, comunque, ambientalmente non significativo (vedi. 3.A.7.2. a pagina 60 del rapporto sull'impatto ambientale).

15. Nè doveva essere comunicato un avviso di avvio del procedimento alla società Unigrà ricorrente in quanto ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990 partecipano alla VIA soltanto le amministrazioni competenti ed il soggetto proponente.

Naturalmente tale società, come chiunque altro interessato, avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni tanto è vero che sono previste, a tal fine, forme di pubblicità, tra cui anche la pubblicazione sui quotidiani locali.

16. È, altresì, infondato l'ottavo motivo di ricorso con il quale le ricorrenti sostengono che il provvedimento AIA consentirebbe uno stoccaggio per un periodo di sei mesi permettendo, senza alcuna motivazione tecnica, la ricostituzione dell'attività di "messa riserva".

Va infatti rilevato che il provvedimento di VIA ha previsto una durata massima del trattamento di rifiuti (R5) pari a sei mesi e non ha autorizzato la "messa riserva" che è una forma di stoccaggio denominata "R13" per i rifiuti destinati al recupero.

17. Con i successivi motivi di ricorso (dal motivo 9 al motivo 16) le ricorrenti denunciano vizi motivazionali e carenze istruttorie alle base delle valutazioni effettuate nel procedimento di VIA.

In via preliminare va osservato che l'articolo 11, comma 1°, della citata legge regionale n. 9 del 1999 prevede che i progetti assoggettati a V.I.A. siano corredati di un SIA contenente tutte le informazioni di cui all'allegato C) della medesima legge regionale.

Nel caso in esame gli elementi previsti sono presenti e riportati nel rapporto ambientale redatto all'esito della conferenza dei servizi sul quale si basa il provvedimento regionale impugnato.

Il rapporto ambientale del 29 luglio 2013 (di 93 pagine) dopo aver evidenziato il quadro di riferimento programmatico ossia gli atti di pianificazione concernenti il territorio li ritiene pienamente compatibili con l'insediamento in contestazione anche tenuto conto che la pianificazione urbanistica classifica l'area come "Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di edificazione per attività produttive" esprimendo una valutazione di compatibilità "non sussistendo alcun contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore né con i vincoli derivanti dalla normativa di settore vigente".

Tale valutazione non presenta profili di sindacabilità né di illogicità od irragionevolezza anche tenuto conto della circostanza che l'impianto riutilizza una struttura preesistente (segnatamente un'industria di vernici) dismessa, come ampiamente evidenziato dalle difese dei resistenti e dalla stessa ordinanza di questo Tar che aveva respinto la richiesta di tutela cautelare.

Infatti, il rapporto ambientale (pag. 57) nell'esaminare l'interferenza delle opere sulla componente flora e fauna evidenzia come il recupero di infrastrutture oggi esistenti sul sito consente di evitare il "consumo" di ulteriore superficie territoriale

18. Ciò premesso vanno respinti il 9° e il 13° motivo, di cui è opportuna una trattazione congiunta, con la quale si contestano la mancata previsione di misure di mitigazione e di misure di compensazione.

In proposito va osservato che l'allegato C) della legge regionale n. 9 del 1999, alla lettera i), nel testo vigente alla data della presentazione del progetto e, quindi, applicabile la fattispecie in esame in relazione al regime transitorio sopra indicato, prevede che il SIA indichi le misure di mitigazione di compensazione, naturalmente se ritenute necessarie.

Nel caso concreto tali opere di mitigazione sono previste nell'elaborato 11 del SIA ed inoltre le puntuali prescrizioni contenute nel VIA hanno comunque la medesima finalità di ridurre potenziali fattori di impatto ambientale.

Tali previsioni, quindi, sono contenute nel SIA e sono state apprezzate favorevolmente dalla conferenza di servizi e dal provvedimento di VIA regionale.

Né il ricorrente indica ragioni puntuali di inidoneità delle misure previste e non ha rilievo la circostanza che alcune di esse possono eventualmente portare anche ad un'ottimizzazione del costo di investimento e di esercizio dell'attività stessa

19. Va inoltre respinto il 10° motivo di ricorso con cui si evidenzia la mancanza di una valutazione dell'impatto negativo sulla salute del nuovo impianto (VIS).

Va osservato che una specifica procedura di VIS non è prevista dall'allegato C) della citata legge regionale n. 9 del 1999, nel testo vigente alla data di presentazione del progetto.

Comunque, sotto il profilo sostanziale, non sussistono le dedotte carenze in ordine alla valutazione dell'impatto dell'impianto sulla salute umana.

Le ampie valutazioni contenute nel rapporto ambientale concernenti l'impatto sulla componente atmosferica e quelli generati da rumore vengono effettuate proprio con la finalità di tutelare la salute umana.

Sotto questo profilo il rapporto ambientale è particolarmente attento nel valutare le emissioni in atmosfera in fase di esercizio dedicandovi un'approfondita analisi (pag 50 – 54).

L'impatto sulla salute umana, poi, è espressamente considerato dal rapporto ambientale (punto 3.B.1.) il quale evidenzia che "le emissioni in atmosfera risultanti da tale progetto non si ritiene abbiano quindi un impatto significativo sulla salute umana dei recettori più limitrofi alla sede dell'azienda. Anche l'impatto generato dal traffico indotto che insiste principalmente sulla via Selice di alta percorrenza non si ritiene induca degli impatti ambientalmente significativi". Inoltre, la valutazione dell'impatto dell'impianto sulla salute umana è proprio l'oggetto dell'elaborato 8 del SIA denominato "quadro ambientale: salute benessere dell'uomo" (doc 6 prodotto dal contro interessato).

Non vi sono, pertanto, le dedotte carenze istruttorie per quanto riguarda la salute umana ed anzi lo stesso rapporto ambientale prende atto che con il provvedimento di AIA vengono indicati precisi limiti di emissione e garantiti tutti gli accorgimenti previsti per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse polverulenti.

In via cautelativa, poi, si evidenzia che qualora emergessero criticità in termini di emissioni diffuse durante l'uso dell'impianto verranno individuate ed adottate tutte le cautele per ottenere il miglioramento delle protezioni e la diminuzione delle emissioni in atmosfera delle polveri.

Anche sotto questo profilo, quindi, non emerge alcuna omissione da parte della conferenza di servizi.

Quanto all'AUSL, vero è che la deliberazione regionale evidenzia la mancata acquisizione di un proprio formale parere finale e che la stessa non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza dei servizi del 23 giugno 2011 tuttavia, la partecipazione della AUSL, in via istruttoria, è documentata dalle richieste di integrazioni progettuali (vedi nota del 14 settembre 2011, prot. 70180) ed inoltre il sostanziale assenso dell'AUSL risulta dall'affermazione del responsabile, trasmesso in via informatica, il quale riferisce che "per quello che riguarda la V.I.A. direi che non ho prescrizioni da proporre".

Non sussiste, pertanto, alcuna illegittimità derivante dalla mancata partecipazione dell'AUSL alla seduta finale ed è perfettamente documentata la posizione della stessa del tutto coerente con le risultanze finali della conferenza di servizi nonché il contributo istruttorio fornito nell'ambito del procedimento.

20. Anche l'11° motivo di ricorso va respinto non sussistendo le dedotte carenze istruttorie in ordine alla valutazione dei cosiddetti impatti cumulativi.

La circostanza della scelta del riutilizzo di un sito dismesso è proprio diretta a limitare l'impatto sul territorio e le ampie valutazioni contenute nel rapporto concernente le interferenze delle opere con il sistema insediativo non evidenzia significative interferenze con altri soggetti inquinanti ma solo quelle interferenze sul sistema insediativo in generale, più probabili, riconducibili al traffico veicolare indotto dal progetto nonché la particolare attenzione alle misure di mitigazione e compensazione degli impatti contenute al punto 3.A.9 del rapporto ambientale (pag. 61).

20.1. Né sussiste una carenza istruttoria relativa all'omessa valutazione della cosiddetta "opzione zero" e delle possibili alternative di localizzazione del progetto in quanto risulta dagli atti, a contrario, che la localizzazione prescelta è la più idonea per l'impianto tenuto conto della destinazione dell'area ad attività industriali e della scelta di non consumare ulteriore superficie territoriale riutilizzando sito dismesso.

Il rapporto ambientale, pertanto contiene un'ampia motivazione sulle ragioni che hanno portato all'individuazione del sito e come la soluzione prescelta, anche a seguito delle modifiche progettuali effettuate, è stata ritenuta compatibile con i criteri indicati dall'allegato C della legge regionale n. 9 citata.

21. Anche il 12° ed il 14° motivo di ricorso, di cui è opportuna una trattazione congiunta, vanno respinti non sussistendo le dedotte carenze istruttorie in ordine alla mancata valutazione del contesto socio economico in cui andrà inserita l'opera.

Il contesto socio – economico della componente agricola ed agroalimentare della zona interessata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, era ben presente alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi e nel rapporto ambientale che, nel descrivere le caratteristiche della flora e della fauna nonché degli ecosistemi, prende atto delle coltivazioni "intensive" esistenti, delle vaste estensioni a seminativo e delle campagne coltivate a frutteto. Evidenziando che "non si rilevano significativi impatti connessi all'esercizio dell'impianto (pag 56 e 57 del rapporto ambientale).

Il quadro delle condizioni socioeconomiche della provincia di Ravenna e in particolare della zona limitrofa all'area interessata dall'insediamento nonché i potenziali impatti su queste dovute alla realizzazione dell'impianto in contestazione costituisce proprio il contenuto dell'elaborato 10 del SIA denominato "quadro ambientale: sistema insediativo e condizioni socioeconomiche" (DOC 7 prodotto dal contro interessato)

Il contesto socio economico è ben presente ma differiscono le valutazioni dei ricorrenti rispetto a quelle dell'amministrazione in ordine all'impatto dell'impianto su detto contesto. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte tali diversi apprezzamenti sul merito delle valutazioni investono la discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili in questa sede di legittimità.

Del resto il rapporto ambientale ha puntualmente valutato le emissioni dell'impianto sia nell'atmosfera che nelle acque e sono state indicate precise dettagliate prescrizioni concernenti le migliori tecniche disponibili ed i controlli da svolgersi successivamente all'attivazione dell'impianto con periodicità trimestrale nonché i limiti di emissioni nell'atmosfera ed altre misure di contenimento in mitigazione dei potenziali effetti negativi sull'ambiente circostante.

22. Né sussiste alcuna omissione concernente l'asserita mancata valutazione del cosiddetto "rischio alluvione" dell'area individuata per la localizzazione dell'impianto, dedotta con il 14° ed ultimo motivo di ricorso.

Al contrario il rapporto ambientale analizza gli strumenti di pianificazione rilevanti anche sotto questo profilo di cui sono presi in particolare considerazione il piano di tutela delle acque (PTA) della regione Emilia-Romagna, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) del fiume Reno ed il PSC del comune di Conselice.

Partendo da tale quadro di riferimento programmatico, anche sotto questo profilo, il rapporto ambientale conclude nel senso della compatibilità dell'intervento, non essendo tale zona indicata come area critica soggetta ad allagamento.

Del resto, come puntualmente evidenziato anche dalla difesa della Provincia, vi è stata una particolare attenzione anche sotto questo profilo essendo stata recepita, in sede di approvazione del progetto, la richiesta del Consorzio di Bonifica di inserire, in una specifica tecnica, il progetto per assicurare il controllo degli apporti idraulici dello scolo Zaniolo e che tale prescrizione è stata inserita all'interno della VIA e puntualmente recepita al punto 5 della deliberazione regionale n. 24 del 13 gennaio 2014, oggetto della presente impugnativa (pagina 43).

Né ha rilievo, ai fini della legittimità degli atti impugnati, la circostanza di fatto sopravvenuta costituita da un allagamento, determinato dalle precipitazioni straordinarie verificatesi nella prima settimana del mese di febbraio 2015.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti tale episodio non era imputabile ad un'esonazione bensì al malfunzionamento di due chiaviche ubicate nei fondi limitrofi e non per tracimazione del canale Zaniolo e, comunque, all'interno dei capannoni si sono riscontrate modeste infiltrazioni (vedi verbale di sopralluogo del 12 febbraio 2015 del servizio tecnico di bacino Reno della regione Emilia-Romagna; verbale del responsabile del comune di Conselice del 7 febbraio 2015, verbale del rapporto d'intervento del corpo nazionale dei vigili del fuoco del 7 febbraio 2015 nonché lettera del consorzio di bonifica del 17 febbraio 2015).

Va, comunque, osservato che tale evento si è verificato in presenza di lavori non ultimati e che ben si potranno adottare tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere l'edificio del tutto impermeabile agli eventi atmosferici esterni

23. In conclusione non sussiste il vizio dedotto con il presente motivo in quanto il ricorrente pretende di sostituire, in sostanza, le proprie valutazioni a quelle di merito effettuate dalle amministrazioni nell'ambito del complesso ed articolato modulo procedimentale della conferenza di servizi.

24. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

25. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 8000 (ottomila), oltre oneri accessori, a favore della regione Emilia-Romagna.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 8000 (ottomila), oltre oneri accessori, a favore della provincia di Ravenna.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 8000 (ottomila), oltre oneri accessori, a favore della contro interessata costituita.

Spese compensate nei confronti degli intervenienti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)